

COMUNE DI FOMBIO
Provincia di Lodi

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'IMPIEGO DI VOLONTARI
NELLE STRUTTURE
E
NEI SERVIZI
DEL COMUNE**

Approvato con atto C.C.n._22 del 15.06.2005
Modificato con atto C.C.n. 28 del 09.08.2005
Modificato con atto C.C.n. 6 del 23.04.2013

È stato pubblicato all'Albo Pretorio per gg. 15 dal 24.04.2013 al 09.05.2013

È entrato in vigore in data 10.05.2013

SOMMARIO

ART. 1 – ISTITUZIONE

ART. 2 – OBIETTIVI E LIMITI DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

ART. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SERVIZI

ART. 4 – MODALITA' DI ACCESSO PER I CITTADINI

ART. 5 – ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI

ART. 6 – CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

ART. 7 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 8 – COORDINAMENTO

ART. 9 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

ART.10 - COPERTURE ASSICURATIVE

ART.11 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART.12 - CONTROLLI

ART.13 – NORME FINALI

Art. 1 – Istituzione

Il Comune di Fombio, ritenendo importante per la qualificazione dei propri servizi l'apporto dei cittadini, ne favorisce la partecipazione in forma volontaria attraverso le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 2 – Obiettivi e limiti dell'attività di volontariato

Le attività di volontariato hanno l'obiettivo di integrare e migliorare la qualità dei servizi forniti dal Comune e non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune.

L'Amministrazione può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui al successivo art. 3 solo se non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

Art. 3 – Identificazione dei servizi

I cittadini volontari potranno essere inseriti nel seguente ambito di intervento:
tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale:

- 1 attività di tutela, conservazione, custodia, vigilanza dei parchi pubblici, delle aiuole, dei viali, delle aree cortilizie delle scuole, degli edifici pubblici e del cimitero;
- 2 attività di tutela e valorizzazione del patrimonio comunale, servendosi dell'attrezzatura di proprietà dell'ente;
- 3 attività di educazione e difesa ambientale;
- 4 attività di collaborazione per Affari Generali e comunicazioni istituzionali
- 5 assistenza scuolabus e assistenza uscita alunni dalle scuole
- 6 trasporto anziani c/o strutture sanitarie e consegna parti a domicilio
- 7 assistenza ad iniziative sociali e a favore degli anziani

Art. 4 – Modalità di accesso per i cittadini

Il cittadino che intenda svolgere attività volontarie presenta domanda di ammissione, **su modulo prestampato**, all'Amministrazione Comunale nella quale indicherà i dati anagrafici, l'attività che è disponibile a svolgere, i tempi nei quali è disponibile, le modalità di esercizio e l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- età non inferiore agli anni 18;
- **godimento dei diritti politici e civili**
- non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, né destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la pubblica amministrazione;

Le domande vengono vagliate dal Responsabile **dell'Area presso la quale i volontari chiedono di prestare la loro opera**, che provvede, con proprio atto, ad approvare l'elenco dei volontari idonei disponendone l'iscrizione nell'Albo comunale dei volontari.

Art. 5 – Albo comunale dei volontari

Presso l'Ufficio Segreteria è istituito l'Albo comunale dei volontari a cui sono iscritti tutti i cittadini che abbiano presentato la richiesta di cui all'art. 4 e siano stati considerati idonei.

Art. 6 – Caratteristiche dell'attività di volontariato

Le attività di volontariato continuative o saltuarie sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.

I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 7 – Espletamento del servizio

L'ambito di intervento nel quale è previsto l'utilizzo dei volontari rientra nei Servizi alla persona e nei Servizi Tecnici.

Responsabile dell'Area interessata individua all'interno dell'Albo comunale dei volontari, il/i cittadino/i ritenuto/i idoneo/i per l'esecuzione del servizio stesso.

I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.

Il volontario è pertanto tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso.

Art. 8 – Coordinamento

L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile **dell'Area interessata** al quale compete:

- a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici;

d) verificare, con la collaborazione dell'Amministrazione, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2, comma 2.

Dovrà inoltre essere valutata la compatibilità dell'intervento da effettuare con i lavori pubblici e la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 9 – Obblighi dell'Amministrazione

Spettano al Comune di Fombio, tutti gli adempimenti connessi **al Decreto Legislativo 81/2008**.

L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

L'Amministrazione provvederà alla stipulazione di un'apposita assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi posti in essere dai volontari stessi.

Art. 10 – Coperture assicurative

Tutti coloro che prestano la propria opera per attività di volontariato saranno assicurati, con spesa a carico dell'Amministrazione Comunale, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, in servizio o in itinere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

Ai volontari impiegati ai sensi del presente regolamento saranno riconosciuti, per l'uso, a carico dell'Amministrazione Comunale:

- **il trasporto su mezzi del Comune per spostamenti inerenti lo svolgimento delle proprie mansioni;**
- **l'uso dell'autovettura di proprietà comunale.**

Sarà cura del responsabile del settore informare i volontari sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di dispositivi di protezione individuali, ove previsti.

Art. 11 – Adempimenti amministrativi

All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi ed il Responsabile di Servizio sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

per l'Amministrazione:

- a) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;
- b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- d) l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;

per i volontari:

- a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- b) l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con il **Responsabile dell'area interessata**, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

Art. 12 – Controlli

L'Amministrazione comunale, tramite il **Responsabile dell'Area interessata**, controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora da esse possa derivare un danno per il Comune di Fombio, qualora vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento o siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità, o qualora l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.

Art. 13 – Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del medesimo e la conseguente ripubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.



COMUNE DI FOMBIO

DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVICO DEL COMUNE DI FOMBIO

Il sottoscritto _____

Nato a _____

Il _____

Residente/domiciliato a _____

In via _____

C.F. _____

Telefono _____ cell. _____

e-mail _____

patente di guida n. _____ del _____

CHIEDE

L'iscrizione all'Albo Comunale dei Volontari del Comune di Fombio, nel seguente settore:

- AREA SERVIZI ALLA PERSONA
 - Utilizzo mezzi comunali per servizi alla persona, con particolare riferimento ad anziani, minori e disabili;
 - Attività di assistenza a persone disabili e/o anziane per attività di compagnia, accompagnamento, aiuto nel riordino dell'abitazione, ritiro ricette mediche e acquisto medicinali, ritiro documenti, attività di prenotazioni esami clinici, ritiro e consegna a domicilio referti
- AREA SERVIZI SCOLASTICI
 - Ausilio e vigilanza in prossimità dei plessi scolastici (sorveglianza ingresso/uscita alunni)
- AREA SERVIZI AMBIENTALI
 - Attività di tutela e valorizzazione del patrimonio verde pubblico;
 - Cura, piccola manutenzione e pulizia di aiuole, aree comunali a verde e parchi gioco;
 - Cura dell'arredo urbano
 - Prevenzione atti di vandalismo e segnalazione danni
- AREA SERVIZI GENERALI
 - Assistenza e supporto alle attività e alle manifestazioni di carattere culturale, sociale, scolastico, sportivo, ricreativo promosse dall'Amministrazione Comunale;
 - Supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative comunali

A tal fine , sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa o mendace dichiarazione, ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445 e dell'art.76 del Codice penale

DICHIARA

- Di essere disponibile a prestare la propria opera a favore della comunità, consapevole che in nessun caso detta prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, con l'Amministrazione

Comunale, e che non potrà pretendere alcunché dal Comune stesso a corrispettivo della propria opera;

- Di operare in forma coordinata con i responsabili pubblici nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione;
 - Di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali è tenuto a svolgere l'attività
 - Di avere il godimento dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne penali, di non avere conoscenze di procedimenti penali in corso a proprio carico e di non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
 - Di essere nelle condizioni di idoneità psicofisica per l'assolvimento dell'attività;
 - Di offrire la seguente disponibilità in termini di tempo:
-
- Di essere informato che in qualunque momento può chiedere la propria cancellazione dall'Albo, presentando una comunicazione scritta di rinuncia
 - Di essere consapevole che l'Amministrazione Comunale non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell'attività, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività;
 - Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Data _____

Firma _____